

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

Ne do lettura :

« La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale :

« in venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena dell'ergastolo ;

« in quindici anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena della reclusione maggiore di venti anni ;

« in dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile con la reclusione non oltre venti anni, o con altra pena criminale ;

« in cinque anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena correzionale ;

« in un anno, pei reati punibili con pene di polizia. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nanni.

NANNI. La prescrizione dell'azione penale, giusta il concetto di questo articolo, e secondo il concetto che prevale nella formazione di tutti i Codici penali, è più o meno lunga, a seconda della maggiore o minore gravità del reato a cui si riferisce.

Ora a proposito di questo articolo e delle disposizioni che vi si contengono si solleva una questione. La prescrizione si compie in quel numero di anni stabilito nei vari casi da questo articolo, secondochè il reato sarebbe stato punibile con la pena dell'ergastolo o con 20 anni di reclusione o con 15 o con 10. Ma io vorrei domandare all'onorevole ministro e agli egregi componenti della Commissione questo chiarimento.

Il reato è punibile, secondo il suo titolo, con la reclusione, ma per le circostanze speciali in cui il fatto avvenne, la pena dovrà essere degradata nel giudizio. In questo caso la prescrizione come si valuterà? Secondo il titolo del reato o secondo la pena che dovrebbe infliggersi quando questo reato venisse ad essere giudicato? Ecco il dubbio che io credo nascente da questo articolo, dubbio che realmente è nato nella giurisprudenza. Imperocchè dall'una parte si è detto: trattandosi di prescrizione dell'azione penale, non vi potete riferire che al titolo del reato, mancando una sentenza, un giudizio che riconosca le circostanze speciali che accompagnarono il fatto. Dall'altra parte si sostiene, ed io sono di questa opinione, che la *entità* del reato è composta non solamente dalla quantità del diritto leso, ma dalle circostanze speciali in cui si trovò l'autore di questa lesione, in modo che lo stesso fatto può essere crimine perchè commesso da un individuo, delitto perchè commesso da un altro individuo. Per esempio, il minore di età, il quale commette l'istesso fatto che commette il maggiore, sarà punito di meno, ed essendo punito di meno il suo

fatto ha un'entità minore e deve prescriversi in un minore numero di anni.

Io trovo anzi che lo stesso progetto di Codice sancisce questa dottrina, poichè nell'articolo 104, in cui si parla della condanna in contumacia, si dice che, se un condannato sottoposto ad un giudizio contumaciale riporta una condanna, la quale poi nel giudizio contraddittorio dovrebbe essere diminuita, per vedere se la prescrizione sia o non sia compiuta, si tien conto non della prima condanna, ma di quella che si dovrebbe infliggere con la seconda sentenza.

In conseguenza di queste idee, io domando questo chiarimento, come dissi, all'onorevole ministro ed alla Commissione; e se essi credono abbastanza esplicito il pensiero della legge nel modo come è codificato, io non farò certamente nessuna obiezione; ma per me desidererei di dirimere la questione che nella giurisprudenza è stata sollevata, di dirimerla testualmente colla legge. Talchè se l'opinione della Commissione e quella del ministro non è difforme da quella che io professo nell'interpretazione di quest'articolo, io li pregherei d'introdurre un emendamento il quale potrebbe consistere: o nel sostituire alla parola *reato* la parola *reo*; ovvero nel sostituire alla parola *punibile* la parola *punito*.

In questo modo io vedrei eliminata ogni controversia, e nel tenere conto della prescrizione non si guarderebbe al titolo astratto del reato, ma al fatto concreto ed alle circostanze e condizioni in cui si è trovato l'autore nel momento della perpetrazione.

Questa è la preghiera che io intendo rivolgere all'onorevole ministro ed agli egregi componenti della Commissione.

PESSINA, *relatore*. Risponderò brevemente all'onorevole Nanni, che il pensiero della Commissione ed il pensiero dell'onorevole ministro è sempre questo, che la prescrizione va misurata guardando al titolo del reato. Laddove poi il processo sia progredito tant'oltre che abbia avuto già una definizione, come è il caso preveduto dall'articolo 104 che egli stesso ha addotto, allora l'azione penale viene ad essere misurata secondo la valutazione che ha già avuto. La prescrizione dell'azione penale si riferisce al reato, ed in esso comprende le due condizioni del reato considerato obiettivamente in quel che è del reato considerato nelle singole persone che sono chiamate a rispondere.

Epperò si dice: *se il reato non è punibile* e s'intende o *punibile in se stesso* o *nelle sue relazioni* con colui che deve rispondere.

Cosicchè, se *prima facie* il processo presenta circostanze incontrovertibili che lo minorano, come